







Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



SERVIZIO DEL TERRITORIO

n. 22 prog.

Prot. n. 30975

Dir. Segret. Euro 52,00

Boll. C.C. Gruppo Intesa San Paolo n.09 del 07.02.2019.

OGGETTO: Certificato di destinazione urbanistica - Art. 30 - Legge 06.06.2001, n. 380.

IL RESPONSABILE

Vista l'istanza prodotta dall'ing. Collorafi Marilena in data 03.12.2018, n. 30975 di prot.;

Visto il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistico della Regione Calabria n. 15261 del 28.10.2003, con il quale è stata approvata la Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Montalto Uffugo;

Visto il Decreto D.G. Dip. Urb. della Regione Calabria n. 5099 del 08.05.2006, con il quale è stata approvata la Variante alle N.T.A. ed al Regolamento Edil. dello strumento Urbanistico di cui sopra;

Visto la Legge Regionale 16.04.2002, n. 19, integrata e modificata dalla L.R. 30.06.2017, n. 21;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 28.12.2016, di adesione al principio "consumo di suolo zero" di cui all'art. 27-*quater* della legge regionale sopra detta;

Vista la zonizzazione e le Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico sopra detto;

CERTIFICA

Che il terreno sito alla Località Salerni di questo Comune, riportato in Catasto al foglio di mappa n.74 particelle n. 467 e 473, ricade in zona di espansione residenziale C/1.

Che il suddetto terreno è stato interessato da Piano di Lottizzazione residenziale autorizzato, giusta convenzione stipulata con atto pubblico a rogito del Notaio Dott. Fabio Posteraro in data 11 Marzo 1998, n. 41821 di rep., n.10653 di racc., ed è individuato con il lotto n.5;

Che nel suddetto Lotto n.5 gli indici edilizi massimi per l'edificazione previsti dal Piano di Lottizzazione sono:

$SM = 1.500 mq$
 $IFF = 1,275 mc/mq$
 $RC = 1/5$
 $RS = 1/1$
 $RI = 1/1$
 $Hmax = 13,00 mt$
 $DI = 5,00 mt$
 $DS = 10,00 mt$
 $DF = 10,00 mt$

Che in attuazione alla delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 28.12.2016, sopra detta, ed ai sensi dell'art. 65, comma 2 bis, della Legge Regionale 19/2002 e s.m.i., le previsioni del suddetto P.R.G. conservano validità fino all'adozione del PSC: *"in coerenza con le disposizioni legislative nazionali in materia, la pianificazione a "consumo di suolo zero" di cui all'articolo 27 quater, quale premialità, non si applicano le disposizioni transitorie di cui al comma 2, lettera a), facendo salve, fino all'adozione dei PSC/PSA le previsioni dei previgenti strumenti urbanistici generali comunali (PdF e PRG)"*;

Che per l'edificazione del terreno sopra detto sono fatte salve, inoltre, tutte le prescrizioni e limitazioni impartite dalla Regione Calabria 6° Dipartimento LL. PP. ed Acqua, Settore Geologico n. 22 - Servizio n. 85 di Cosenza, con parere n. 416 di prot. del 22.10.2001.

Che per l'edificazione è necessario l'ottenimento dell'autorizzazione regionale in merito al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923, n. 3267, art.1.

Sono fatte salve, altresì: **1)** Le disposizioni legislative o regolamenti vigenti a riguardo delle distanze da mantenere nell'edificazione, da eventuali infrastrutture a rete interessanti l'area suddetta; **2)** Le disposizioni contenute nel D.L.gs. 22.01.2004, n. 42; **3)** Le disposizioni contenute nel D.M. 03.04.2000; **4)** Le prescrizioni e limitazioni adottate dalla Regione Calabria con Delibera del Comitato Istituzionale ABR n. 3/2016, pubblicata sul BURC n. 69 del 27/06/2016.

Si rilascia a richiesta di parte per gli usi che la legge consente.

Montalto Uffugo, 07.02.2019

IL RESPONSABILE

Arch. Giuseppe Chiappetta

